



**Oggetto: misure di sorveglianza sanitaria Covid19 anno scolastico 2022-23**

In relazione all'oggetto si sintetizzano di seguito le indicazioni inerenti la sorveglianza sanitaria da attuarsi in ambito scolastico nell'attuale periodo epidemiologico e fino a diverse disposizioni nel caso di un'eventuale recrudescenza epidemiologica.

- **Accesso e permanenza a scuola:** permane il divieto di accedere alla scuola per tutti i soggetti che presentino sintomi febbrili e/o suggestivi di Covid 19 e/o con test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV2 positivo. Gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali che non presentano febbre possono frequentare in presenza con utilizzo di mascherina FFP2 (escluse categorie esonerate).
- **Sviluppo di sintomi durante la permanenza in ambiente scolastico:** l'operatore scolastico/alunno con sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV2 viene isolato in una stanza dedicata informando, in caso di alunno minorenni, i genitori. Viene quindi allontanato dalla scuola con indicazione a informare il proprio MMG/PLS per i provvedimenti del caso.
- **Gestione dei soggetti positivi:** le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, senza differenza tra vaccinati e non vaccinati, sono sottoposte alla misura dell'isolamento, con le modalità previste dalla Circolare Ministeriale 0037615-31/08/2022. Nello specifico:
  - **Per i casi asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d'isolamento.**  
Si precisa che è possibile l'esecuzione gratuita, tramite SSN, solamente di due tamponi di fine isolamento: il primo dopo 5 giorni (se gli ultimi due asintomatici), il secondo indicativamente (ma non tassativamente) dopo altri 5 giorni. Qualora il soggetto risultasse ancora positivo dopo il tampone del 5° giorno e volesse effettuare ulteriori e più ravvicinati test per concludere l'isolamento, potrà farlo in solvenza presso le Farmacie del territorio che erogano tale servizio, in ASST (negli slot dedicati ai tamponi a pagamento) o in altro Laboratorio autorizzato. Non sono ritenuti validi i tamponi auto-somministrati (self-test).
  - **In caso di positività persistente, si potrà interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test.**

Il personale scolastico, come previsto per tutti i lavoratori, potrà rientrare solo con l'esito negativo del tampone, anche se trascorsi 14 giorni.

**Si ricorda che il conteggio dei 5 giorni decorre dal giorno successivo a quello della positività.**

- **Ulteriori misure di prevenzione:** pulizia approfondita e areazione frequente e adeguata degli ambienti.  
Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed in particolare è raccomandata la vaccinazione come strumento di salute pubblica e individuale
- **Modalità di rientro a scuola:** secondo quanto indicato dalla Circolare regionale allegata, il rientro a scuola dei soggetti risultati positivi al Covid19 avviene con esito di tampone antigenico o molecolare negativo effettuato secondo i tempi e le modalità previste, ovvero con referto del tampone negativo accompagnato da attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS ovvero con attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS.
- **Contatti di caso:** sono sottoposti alla misura dell'auto-sorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, a prescindere dallo stato vaccinale (è raccomandata l'effettuazione del tampone solo in caso di insorgenza di sintomi)
- **Sono esonerati dall'utilizzo della mascherina durante l'autosorveglianza:** gli alunni di età <6 anni; i bambini che frequentano i servizi educativi e le scuole dell'infanzia; persone con patologie/disabilità incompatibili con l'uso della mascherina; le persone che devono comunicare con soggetti disabili; soggetti che svolgono attività sportiva.
- **Segnalazione soggetti positivi tramite Portale Scuole:** la scuola provvede a segnalare tramite il portale dedicato SOLO il primo caso positivo. I casi successivi al primo che risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza (10 giorni dall'ultimo giorno di frequenza del primo soggetto risultato positivo) NON devono essere segnalati. Non è prevista inoltre la segnalazione dei contatti.

Nido/servizi educativi per l'infanzia/primaria/secondaria	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni-compagni di classe	Personale scolastico
<p><b>In presenza del primo soggetto positivo</b></p> <p><i>i casi successivi al primo che risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza (10 giorni dall'ultimo giorno di frequenza del primo soggetto risultato positivo) NON devono essere segnalati dalla scuola</i></p>	<p><b>L'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti tranne che per i soggetti positivi al COVID-19</b></p> <p>- segnalano sul portale scuola indicando la data dell'ultimo giorno di frequenza del caso positivo <b>senza comunicare i contatti</b></p> <p>-scaricano informativa massiva di autosorveglianza per la classe e la consegnano agli alunni</p>	<p>- Tramite il portale scuola ATS valida la segnalazione (acquisizione per sorveglianza)</p>	<p>- l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di <b>dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2</b> da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto risultato positivo al COVID-19</p> <p>- Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare, anche in centri privati e abilitati, per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto</p>	<p>Per il personale si applica il regime di autosorveglianza di cui alla circolare prot. 0019680-30/03/2022-DGPRES-DGPRES-P del Ministero della Salute</p>